

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12705 Anno 2022

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: TATANGELO AUGUSTO
REPUBBLICA ITALIANA

Data pubblicazione: 21/04/2022

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai signori magistrati:

dott. Franco DE STEFANO

Presidente

dott. Marco ROSSETTI

Consigliere

dott. Augusto TATANGELO

Consigliere relatore

dott. Stefano Giaime GUIZZI

Consigliere

dott. Salvatore SAIJA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21789 del ruolo generale dell'anno 2017, proposto

da

LA ROCCA Carmela (C.F.: LRC CML 60L68 H501R)

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avvocato Piergiorgio Abbati (C.F.: BBT PGR 71A15 H501L)

-ricorrente-

nei confronti di

ROMA CAPITALE (C.F.: 02438750586), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*

rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall'avvocato Andrea Magnanelli (C.F.: MGN NDR 61E21 H501Y)

-controricorrente-

nonché

EQUITALIA SUD S.p.A. – Agente della Riscossione per la Provincia di Roma (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

-intimata-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 3089/2017, pubblicata in data 15 febbraio 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza del 17 marzo 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo;

Oggetto:

**OPPOSIZIONE A
SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

Ad. 17/03/2022 P.U.

R.G. n. 21789/2017

Rep. _____



letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato Abbati, per la ricorrente.

Fatti di causa

Carmela La Rocca ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con la quale il locale agente della riscossione aveva intimato al padre defunto Rocco La Rocca il pagamento di crediti iscritti a ruolo da Roma Capitale a titolo di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, contestando la sussistenza delle violazioni contestate e la regolare notifica dei relativi verbali di accertamento.

L'opposizione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace di Roma, in quanto tardivamente proposta, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2011.

Il Tribunale di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto l'opposizione tempestiva, ma l'ha rigettata nel merito.

Ricorre Carmela La Rocca, sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso Roma Capitale.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'altro ente intimato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis*.1 c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis*.1 c.p.c..

È stata disposta e regolarmente effettuata la rinnovazione della notificazione del ricorso all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ad Equitalia Sud S.p.A. quale agente della riscossione.

È stata quindi disposta la trattazione alla odierna pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 *bis*, del decreto-legge 28 ottobre 2020



n. 137 (convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176) e successive modificazioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia «Error in procedendo (art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.). Omesso esame dell'esito negativo delle notifiche ex art. 140 c.p.c. dei verbali di accertamento sottesi alla cartella impugnata. Omesso esame della circostanza che l'amministrazione fosse a conoscenza del decesso del sig. La Rocca prima di tentare le notifiche dei verbali oggetto di causa. Omesso esame della circostanza che l'amministrazione avesse altresì individuato nella sig.ra Angela Monti l'autore della violazione».

Con il secondo motivo si denuncia «Error in iudicando (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 201 comma 1 e 3 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) in relazione alla affermazione di correttezza della notifica dei verbali di accertamento eseguita ex art. 140 nei confronti di un soggetto deceduto, e per conseguenza alla ritenuta sussistenza del presupposto del rispetto del termine di decadenza ivi previsto».

Con il terzo motivo si denuncia «Error in iudicando (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 201 comma 1 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) in relazione alla affermazione di correttezza della intestazione e della notifica della cartella di pagamento, eseguita ex art. 140, nei confronti di un soggetto deceduto. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge 689/81».

I tre motivi del ricorso sono connessi e, quindi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.



La ricorrente Carmela La Rocca contesta la decisione impugnata nella parte in cui in essa è affermata la regolarità della notificazione dei verbali di accertamento di alcune infrazioni stradali, nonché della conseguente cartella di pagamento, notificazioni effettuate al padre Rocco La Rocca (quale intestatario del veicolo con il quale erano state commesse le infrazioni) in epoca successiva al suo stesso decesso.

Il tribunale ha ritenuto valide sia l'irrogazione delle sanzioni amministrative che le notificazioni in questione, affermando: a) che le infrazioni contestate risultavano commesse dopo il decesso di Rocco La Rocca (avvenuto in data 11 dicembre 2009) e, quindi, i suoi eredi dovevano ritenersi responsabili per le relative sanzioni, quali effettivi proprietari del veicolo (a titolo ereditario); b) che i verbali di accertamento delle suddette infrazioni dovevano ritenersi correttamente notificati al *de cuius*, quale intestatario formale del veicolo secondo le risultanze del P.R.A., ai sensi dell'art. 201, comma 1, CdS, avendo gli stessi eredi omesso di curare la trascrizione del trasferimento della proprietà in loro favore, in violazione dell'art. 94 CdS; c) che *«gravava appunto sui chiamati all'eredità l'onere di monitorare – per un verso – l'utilizzo dell'autovettura caduta in successione e – per altro verso – la corrispondenza (tra cui rientrano gli atti impugnati) indirizzata al de cuius»*.

Si tratta di argomentazioni manifestamente erranee in diritto. È sufficiente ed assorbente, in proposito, considerare che è (ovviamente) da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indirizzata ad un soggetto già deceduto, per l'evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qualsiasi forma di conoscenza dell'atto da parte del destinatario. È poi appena il caso di osservare, in linea generale, che, laddove proprietario di un veicolo con il quale sono state com-



messe infrazioni al codice della strada risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A..

Dunque, la decisione impugnata va cassata e la controversia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, dal momento che, in conseguenza della mancata regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, è certamente intervenuta l'estinzione dell'obbligo di pagamento delle relative sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 201, comma 5, CdS, il che comporta necessariamente l'accoglimento dell'opposizione, l'annullamento delle sanzioni amministrative contestate e la dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento impugnata.

2. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, l'opposizione proposta è accolta, le sanzioni amministrative contestate sono annullate e la cartella di pagamento impugnata è dichiarata inefficace.

Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

per questi motivi

La Corte:

- accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta da Carmela La Rocca, annulla le sanzioni amministrative contestate e dichiara inefficace la cartella di pagamento impugnata;



- condanna Roma Capitale e l'Agenzia delle Entrate – Ri-
scossione a pagare le spese del giudizio in favore della
ricorrente, liquidandole in complessivi € 1.200,00, per il
primo grado, € 2.400,00, per il secondo grado e €
1.800,00 per il giudizio legittimità, oltre € 200,00 per
esborsi, eventuali spese di notifica e contributo unifica-
to, per tutti i gradi, nonché spese generali ed accessori
di legge.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione
Civile, in data 17 marzo 2022.

L'estensore

Augusto TATANGELO

Il presidente

Franco DE STEFANO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

